

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 16

Ordinanza del 26 novembre 2025 del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di M.M.J. F.

Procedimento penale – Misure cautelari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Previsione che in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

– Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter:

TRIBUNALE DI NAPOLI

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E SEQUESTRI

XII SEZIONE PENALE – COLL. D

Il Tribunale di Napoli, composto dai signori magistrati:

dott.ssa Paola Russo, Presidente;

dott. Giuseppe Sepe, giudice-estensore;

dott.ssa Giovanna Cervo, giudice,

riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Su appello proposto il 10 settembre 2015 nell'interesse di F.M.M.J., avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di Avellino resa in data 22 agosto 2025 che disponeva, in aggravamento della misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. in atto, la custodia cautelare in carcere.

Letti gli atti trasmessi dall'AG procedente e sentite le parti, a seguito della Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

OSSERVA

Con ordinanza del 22 agosto 2025, il G.M. del Tribunale di Avellino applicava all'indagato in sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese con braccialetto elettronico, la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di *stalking* e lesioni aggravate.

Gli atti a supporto dell'aggravamento sono compendati nelle varie annotazioni trasmesse dalla Questura di Avellino, dalle quali è emerso che il F. si rendeva responsabile delle seguenti violazioni delle prescrizioni imposte dall'AG procedente: *a)* omessa manutenzione del dispositivo (non provvedendo, ad esempio, a caricarlo a dovere); *b)* mancata presentazione agli appuntamenti presi con i tecnici deputati ai controlli sul funzionamento del braccialetto, senza peraltro documentare eventuali impedimenti alla pg; *c)* inosservanza ripetuta della distanza di 500 metri prescritta dal giudice di prime cure (che applicava la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. in sostituzione di quella degli arresti domiciliari geneticamente disposta con ordinanza del 4 luglio 2024, integralmente confermata da questo Tribunale del riesame con ordinanza n. 2306/2024).



La difesa del F. ha proposto appello avverso suddetta ordinanza, chiedendo il ripristino della misura non custodiale ovvero, in subordine, l'applicazione degli arresti domiciliari.

Sul punto la difesa assume in primo luogo la modesta entità delle violazioni segnalate nell'annotazione di pg. In tal senso produce delle griglie riassuntive degli allarmi generati dal dispositivo elettronico applicato al F., da cui si evincerebbe principalmente l'esiguità del lasso temporale in cui sono avvenute le violazioni, giustificate probabilmente dall'eccessiva distanza imposta dal giudice (500 metri) a fronte delle piccole dimensioni del Comune irpino.

In secondo luogo, quanto al disatteso appuntamento con i tecnici della *Fastweb* del 18 agosto 2025, la difesa ha rappresentato che il F. è tutt'oggi disoccupato e privo di mezzi di locomozione, sicché apparirebbe verosimile pensare che non si sia presentato in Questura per oggettiva impossibilità.

Da ultimo, la difesa ha rappresentato — contrariamente a quanto sostenuto dall'organo giudicante — la condotta sempre collaborativa del F. A supporto di ciò produce, a titolo esemplificativo, l'annotazione di pg del 10 giugno 2025, in cui, avvisato dell'eccessivo avvicinamento alle p.o. dagli operatori di pg, si allontanava prontamente in ossequioso rispetto delle prescrizioni imposte.

All'udienza del 22 ottobre 2025, il Tribunale, dopo la discussione orale del difensore, il quale si è riportato ai motivi di appello, ha riservato la decisione in Camera di consiglio.

L'art. 276, comma 1, del codice di procedura penale disciplina l'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, prevedendo il potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave sulla base di una valutazione che tenga conto dell'entità, dei motivi, delle circostanze della violazione.

In deroga a tale principio, il comma 1-ter della norma citata prevede casi di aggravamento obbligatorio ed automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo di arresti domiciliari disponendo la sostituzione con la misura della custodia in carcere salvo che il fatto sia di lieve entità.

L'art. 12, lettera b), della legge n. 168/2003 ha modificato il comma 1-ter dell'art. 276 c.p.p. prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere anche in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Successivamente, l'art. 7 della legge n. 178/2024 ha aggiunto, dopo le parole «nel caso di manomissione» le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento».

L'automatico aggravamento delle misure cautelari applicate in caso di condotte di manomissione / elusive del regolare funzionamento del «braccialetto» è, dunque, ritenuto, dal legislatore, *ex se* significativo di un accentuato accrescimento del «*periculum libertatis*» in relazione alla «peculiare connotazione dei reati di violenza domestica» (così: la relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione).

Al giudice «non è dunque riconosciuto il potere di operare, in presenza di condotte che alterino la funzionalità dei dispositivi, una rivalutazione delle esigenze cautelari, fatto salvo il caso di lieve entità della trasgressione stessa, che ricorre quando l'infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire la valutazione, in precedenza espressa, di idoneità della misura applicata a salvaguardare le esigenze cautelari» (Rel. Mass., cit.).

L'automatismo non concerne soltanto l'*an* dell'aggravamento della misura ma include anche la tipologia della misura da applicare, individuando nella custodia in carcere l'unico presidio capace di contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo di violazioni accertate.

Residua un margine di discrezionalità del giudice nel valutare la lieve entità dei comportamenti elusivi/manomissivi/che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo.

Si tratta di un automatismo che, ad avviso del Collegio, appare contrastante con i principi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari.

Non è inutile, in questa sede, sinteticamente e come premessa, ricordare che, per la Corte costituzionale la proporzionalità è «requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo» (Corte costituzionale sentenza n. 24 del 2019), operando sia come requisito di legittimità costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimità di ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto.

Detto principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza sovranazionale come quella della Corte EDU che ha dato un'interpretazione delle clausole degli articoli 8-11 della CEDU, ispirata al principio di proporzionalità, inteso come equilibrio tra la necessità, in una società democratica, di imporre limitazioni ai diritti della persona e la tutela del diritto alla libertà personale.

Quanto al suo contenuto specifico, nel diritto tedesco e, di riflesso, in quello italiano, il principio di proporzionalità risulta dall'unione di tre diversi elementi che, a partire dalla notissima *Apothekenurteil* del 1958 sono stati riuniti dalla giurisprudenza costituzionale tedesca nel principio di proporzionalità *lato sensu*.



Si tratta dei tre elementi della idoneità, della necessità e della proporzionalità in senso stretto.

Quanto al primo requisito, una determinata scelta di politica criminale è considerata idonea al raggiungimento dell'obiettivo prefissato «allorché con il suo aiuto si possa favorire il (raggiungimento del) risultato desiderato».

Quanto al requisito della necessità, la giurisprudenza ha ribadito (e costantemente ribadisce), che un mezzo può essere qualificato come necessario solo ove, per il raggiungimento di un dato obiettivo, non ne sia disponibile nessun altro egualmente efficace, ma che incide meno negativamente nella sfera giuridica del singolo. Il concetto è sovente sintetizzato con l'espressione «imposizione del mezzo più mite»: tra più mezzi, tutti astrattamente idonei al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, va scelto quello che implichi le minori conseguenze negative per il privato.

Da ultimo, il requisito della proporzionalità in senso stretto implica che la misura adottata dal legislatore non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e da risultargli, dunque, intollerabile (unzumutbar). Si tratta, nella logica dei giudici tedeschi, in cui tale principio è originariamente maturato (*cf.* la nota sentenza Kreuzberg del Tribunale amministrativo superiore prussiano — Oberwaltungsgerichts) di paragonare obiettivo e mezzo e di ponderarli nella loro rispettiva importanza. Ed è qui che emerge chiaramente il collegamento con l'idea di dovere preservare sempre il nucleo essenziale dei diritti fondamentali.

Nel codice di procedura penale il principio di proporzionalità «vive» nelle norme che disciplinano i criteri di applicazione delle misure cautelari, presupponenti il giudizio di idoneità della misura (art. 275, comma 1, c.p.p.), la valutazione della sua necessità (art. 275, comma 3 e 3-bis, c.p.p.) ed il giudizio di proporzione in senso stretto o adeguatezza (art. 275, comma 2, c.p.p.).

La valutazione della necessità della misura cautelare, in particolare, risponde alla domanda se la misura applicata o da applicare sia sostituibile con altra meno afflittiva.

La Corte costituzionale si è ripetutamente espressa contro gli automatismi «sanzionatori» (da ultimo, in tema di divieto di prevalenza di attenuanti, V. Corte costituzionale n. 201/2023) anche in materia cautelare con riferimento all'art. 275, comma 3, c.p.p.

Si ricordano, in argomento, la sentenza n. 48/2015 (in tema di concorso esterno nel delitto associativo mafioso), la sentenza n. 232/2013 (in tema di violenza sessuale), la sentenza n. 213/2013 (in tema di sequestro a scopo di estorsione), la sentenza n. 57/2013 (in tema di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), la sentenza n. 231/2011 (in tema di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti), la sentenza n. 164/2011 (in tema di omicidio), ecc.

Tutti casi di declaratoria di incostituzionalità conseguenti alla riscontrata assenza di uno spazio valutativo sulla possibile soddisfazione delle esigenze cautelari mediante misure diverse da quella della custodia in carcere, sulla base di specifici elementi acquisiti nel caso concreto.

L'automatismo di cui all'art. 276, comma 1-ter, c.p. si differenzia dai casi citati (che concernono misure coercitive disposte in sede genetica) conseguendo, con finalità sanzionatoria, a condotte «trasgressive» delle misure applicate.

In particolare, le trasgressioni prese in considerazione concernono, per ciò che interessa, la prescrizione accessoria dell'impiego di mezzi elettronici di controllo prevedendo che qualsiasi manomissione, elusione, ostacolo, del funzionamento dei mezzi di controllo dia luogo automaticamente alla sostituzione della misura applicata con quella della custodia in carcere.

Il Tribunale è ben conscio della delicatezza dei valori in gioco e della finalità, che anima il legislatore, di apprestare idoneo apparato normativo in grado di contrastare efficacemente la commissione di reati di violenza domestica e contro le donne, nonché dei femminicidi, fenomeno quanto mai allarmante.

La Corte costituzionale, con recente pronuncia, ha evidenziato come «la possibilità di assistere il divieto di avvicinamento con il dispositivo di controllo tecnico — cosiddetto braccialetto elettronico — ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari» (Corte costituzionale n. 173 del 2024).

Si è evidenziato che, nel divieto di avvicinamento, il braccialetto elettronico costituisce «un presidio bidirezionale, che, in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore» (Corte costituzionale n. 173 cit.).

Con l'entrata in vigore del cd. «Nuovo Codice Rosso» (legge n. 168/2023), il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento è stato reso obbligatorio («disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis») e ciò al fine di «massimizzare la capacità difensiva del tracciamento di prossimità». La medesima legge ha pure stabilito che, qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis, «il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave». Inoltre, «qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi».

Il Tribunale dubita, tuttavia, che l'attuale previsione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. sia conforme al regime di proporzionalità, adeguatezza e necessità che deve indefettibilmente accompagnare ogni strumento cautelare.



In particolare, questo Collegio ritiene che la disposizione in commento presenti punti di frizione con almeno uno dei tre profili che compongono il nucleo essenziale del principio di proporzionalità, ovvero quello della necessità della misura scelta.

Possono esservi casi (e quello di specie rientra, ad avviso del Collegio, in questa categoria) ove le pur accertate condotte elusive/ostacolanti il regolare funzionamento dei mezzi elettronici di sorveglianza, che concludono la necessità di una misura più idonea a fronteggiare le esigenze (c.d. primo *step* del principio di proporzionalità), non rivelino tuttavia un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere. In altre parole, la previsione normativa della misura inframuraria come unico mezzo adottabile in caso di aggravamento non appare rispettosa del requisito del «mezzo più mite» sopra evidenziato.

Nel presente procedimento, infatti, risulta che F.M. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 4 luglio 2024 al 27 maggio 2025 senza far registrare violazioni. In tale data, la misura detentiva è stata attenuata e sostituita con quella del divieto di avvicinamento alle persone offese con le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.

Le numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un lato palesano un livello di trasgressione in capo all'indagato tale da escludere la lieve entità delle violazioni, dall'altro lato non permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessità, una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere (e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe adeguata allo scopo.

Si tratta, in altre parole, di una valutazione di adeguatezza e proporzionalità nel disporre l'aggravamento del vigente titolo cautelare che risulta preclusa al giudice, il cui spazio valutativo è limitato all'accertamento della violazione e alla valutazione in termini di lieve entità.

Esclusa la lieve entità e accertate le violazioni, il giudice non può che prendere atto dell'obbligo di sostituire la misura coercitiva del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento della casa familiare con quella della custodia in carcere, sebbene dagli atti emergano specifici elementi che inducano a ritenere adeguata la meno grave misura degli arresti domiciliari, mai violata dall'interessato.

In questi termini la disposizione censurata appare non conforme ai principi cardine di adeguatezza e proporzionalità (art. 3 della Costituzione), colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e tutela della libertà personale (art. 13 della Costituzione) laddove, come la Corte ha più volte affermato, la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e al *favor libertatis* ex art. 13 della Costituzione, deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute (cfr: sentenza n. 232 del 2013 e sentenza n. 22 del 2022).

Se infatti la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso di trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dalla abitazione o dal luogo di privata dimora, ma anche i casi di manomissione dei mezzi elettronici o gli altri strumenti applicati per il controllo, di cui all'art. 275-bis c.p.p., non altrettanto può dirsi quando tali procedure di controllo siano state applicate ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p., dunque con valenza rafforzativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ciò sul presupposto che l'adozione di manomissione finalizzata ad eludere le procedure di controllo — applicate in relazione a misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari —, se è rivelatrice dell'intensificarsi del *periculum libertatis*, non è per ciò stesso sintomatica della indefettibile necessità dell'adozione della misura privativa della libertà personale di massimo grado, potendosi desumere dai casi concreti la sufficienza e idoneità di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari (ad esempio in località sufficientemente distanti rispetto al domicilio della vittima o, come nel caso in esame, a fronte della pregressa osservanza di una misura auto-custodiale per circa undici mesi). Valutazione, questa, irragionevole preclusa al giudice, che si trova ad applicare un automatismo sanzionatorio senza poter procedere ad alcuna «rivalutazione» delle esigenze cautelari in punto di scelta della tipologia di misure cautelari da applicare, anche congiuntamente, in sede di aggravamento.

Per completezza, si evidenzia che, a parere di questo Collegio rimettente, non è rilevante stabilire — interpretando la formula di chiusura dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. («salvo che il fatto sia di lieve entità») — se il giudice, una volta appurata la lieve entità della trasgressione, abbia o meno la possibilità di applicare una misura gradatamente meno afflittiva della custodia in carcere. Ciò in quanto, nel caso di specie, non si ritiene che ricorrano i presupposti della lieve entità del fatto, stante il numero e la varietà di comportamenti in violazione delle prescrizioni cautelari.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, risulta, in conclusione, violato il *test* di necessità (*Erforderlichkeit*) secondo cui «fra più mezzi ugualmente idonei a raggiungere il fine legittimo, va scelto quello che comporta il minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».

Tanto indice il Tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui al dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione XII Riesame, chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., laddove, nel prevedere l'applicazione della custodia in carcere quale conseguenza della manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, quanto applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, salvo che il fatto sia di lieve entità, non fa salva altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, per contrasto con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidenza della Camera dei deputati e all'esito sia tramessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito.

Napoli, a seguito della Camera di consiglio del 22 ottobre 2025

Il Presidente: RUSSO

Il giudice-estensore: SEPE

